



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
COMUNICATO UFFICIALE N° 61

Riunione del 10 Aprile 2019

50.18.19 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **Paolo PIERETTI n.q. di Presidente p.t. S.S. NUOVA PALLAVOLO GUALDO ASD**
- **S.S. NUOVA PALLAVOLO GUALDO ASD nella persona del presidente p.t.**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Componente
- Avv. Andrea Ordine Componente Estensore

nel procedimento disciplinare a carico di

- **PAOLO PIERETTI**, in qualità di Presidente della Nuova Pallavolo Gualdo ASD, *per aver rinnovato il tesseramento dell'atleta Francesca Fumanti per la stagione sportiva 2018/19 senza averla previamente sottoposta a visita medica, così violando i principi informativi di lealtà e correttezza, ex Artt. 16 Statuto FIPAV, 1 e 74 Reg. Giur. e 19 R.A.T., ex art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI nonché ex art. 21 R.A.T.;*
- **NUOVA PALLAVOLO GUALDO ASD**, in persona del Presidente Paolo Pieretti, *per aver rinnovato il tesseramento dell'atleta Francesca Fumanti per la stagione sportiva 2018/19 senza averla previamente sottoposta a visita medica, così violando i principi informativi di lealtà e correttezza, ex Artt. 16 Statuto FIPAV, 1 e 74 Reg. Giur. e 19 R.A.T., ex art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI nonché ex art. 21 R.A.T.;*

OSSERVA

Con esposto del 6/11/2018 l'atleta Francesca Fumanti lamentava di essere stata



tesserata dalla Nuova Pallavolo Gualdo ASD per la stagione sportiva 2018/19 senza essere stata previamente sottoposta a visita medica.

In sede di indagini, l'incolpato chiedeva di essere ascoltato personalmente in merito ai fatti oggetto di addebito.

Disposta l'audizione personale del prevenuto da parte dell'Ufficio della Procura Federale per il giorno 12/2/2019, l'incolpato, previa tempestiva comunicazione, non compariva per sopravvenuti gravi problemi familiari formulando, a mezzo del proprio difensore, istanza di patteggiamento non ritenuta congrua da parte del Sostituto Procuratore Federale.

Il Presidente Pieretti e la NUOVA PALLAVOLO GUALDO ASD venivano, dunque, deferiti al Tribunale Federale il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio convocando gli incolpati per il giorno 27/3/2019.

In tale sede, per gli incolpati, compariva l'avv. Tiziana Fusaro la quale comunicava, in via preliminare, di formulare istanza di applicazione di sanzione su richiesta chiedendo un rinvio per poter acquisire la procura speciale dai propri assistiti.

A tale richiesta, il Sostituto Procuratore Federale, nella persona dell'avv. Edoardo Spighetti, non si opponeva ed il Tribunale rinviava il procedimento all'udienza del 10/4/2019 ore 14.30 dichiarando sospesi i termini di prescrizione.

In data 9/4/2019, gli incolpati – a mezzo del proprio legale – formulavano, ai sensi dell'art. 53 Reg. Giur., istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti individuando la sanzione da comminare in mesi 2 di sospensione da ogni attività federale per il sig. Pieretti e nella multa di euro 200,00 a carico del sodalizio.

In sede di udienza, compariva il solo Sostituto Procuratore Federale, nella persona dell'avv. Massimo Caravetta, il quale prestava il proprio consenso all'istanza formulata dai prevenuti.

Il Tribunale Federale ritiene non sussistano ragioni ostative alla declaratoria di efficacia dell'accordo raggiunto ritenendo, alla luce dell'esame degli atti e della documentazione acquisita, corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata

PQM



dichiara l'efficacia dell'accordo di applicazione di sanzione su richiesta e pertanto applica al tesserato Paolo Pieretti la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi due ed alla Nuova Pallavolo Gualdo ASD, in persona del Presidente l.r.p.t., la multa di euro 200,00.

Roma, 17 aprile 2019

Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 17 aprile 2019